



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AI GRUPPI DI CONTINUITÀ DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA**

CAPITOLATO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI
DISCIPLINANTI IL SERVIZIO

ART. 4 - REQUISITI

ART. 5 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

ART. 7 - COMPENSI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX
136/2010

ART. 9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 10 - SUBAPPALTO

ART. 11 - NORME DI SICUREZZA

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO

ART. 13 - DIVERGENZE

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GRUPPI DI CONTINUITÀ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Questo Ente gestisce direttamente l'infrastruttura di rete e dei server che erogano i servizi informatici propri e per alcuni ambiti anche dei comuni del territorio provinciale. Gli apparati di rete, di sicurezza e applicativi sono in parte ancora nella sala macchine di Corso Garibaldi, 59 in parte presso i datacenter di Lepida Scpa. La sala macchine è dotata di un sistema ridondato di gruppi di continuità che in caso di forti sbalzi e/o di assenza di corrente, consentono all'infrastruttura di funzionare per brevi periodi, ma soprattutto di spegnersi in modo controllato, senza provocare danni agli apparati. Nei giorni scorsi, in seguito ad un blackout improvviso uno dei gruppi di continuità è saltato, l'altro ha consentito un parziale spegnimento controllato e in seguito alla riattivazione dell'energia elettrica, è stato possibile riavvianne soltanto uno, situazione che rende particolarmente critico in funzionamento dell'intera infrastruttura.

Si rende quindi necessario un intervento straordinario di sostituzione delle batterie del gruppo 'saltato' e, visto che i test di funzionamento hanno rilevato parametri molto critici, anche per il gruppo attualmente funzionante.

La ditta/professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento dei servizi richiesti.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Si richiede di eseguire con la massima urgenza un sopralluogo e di provvedere a:

- individuare la tipologia di intervento da effettuare e di componenti da sostituire;
- approvvigionarsi delle componenti da sostituire;
- provvedere con la massima urgenza alla sostituzione delle componenti compromesse, effettuare le operazioni di riavvio e collaudo dei gruppi;
- provvedere allo smaltimento delle componenti deteriorate secondo la normativa vigente.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI IL SERVIZIO

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del servizio, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento del servizio medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutte le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta si impegna a espletare il servizio in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. La Ditta per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente servizio tecnico, deve accedere nelle strutture senza arrecare disservizio alla stessa e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
4. La Ditta eseguirà il servizio affidato secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni, secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 4 REQUISITI

L'operatore economico deve avere la propria sede operativa entro 50 KM dalla sede della Provincia, sita in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia e deve avere comprovata esperienza nello specifico ambito di manutenzione dei gruppi di continuità per infrastrutture informatiche.

ART. 5 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il servizio, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

Il contratto avrà validità fino al collaudo che attesti il corretto funzionamento dei gruppi di continuità e prevederà una garanzia di almeno mesi 12 per le batterie sostituite.

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. La ditta dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

La stazione appaltante, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023, applicherà una penale il cui valore sarà pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10%, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente Capitolato fermo restando l'applicazione delle penali previste, la Provincia può inoltrare lettera di diffida alla ditta; qualora queste non provvedano a fornire la prestazione dovuta, entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione, il committente ha facoltà di risolvere "ipso-facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 1456 c.c.) a mezzo PEC; in tal caso, la ditta dovrà corrispondere alla Provincia il 10% del valore del contratto, quale indennizzo per i danni subiti; saranno inoltre annullati i pagamenti non ancora eseguiti.

La Provincia ha la facoltà risolvere il contratto anche nel caso vengano comminate penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.

La Provincia può risolvere altresì il contratto nei casi indicati all'Art. 108 del Codice dei contratti e recedere dallo stesso ai sensi dell'Art. 109 del Codice.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che alla ditta vengano addebitate penali per un ammontare di € 1.000,00. Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili alla ditta, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 7 - COMPENSI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo riconosciuto è fissato nell'importo complessivo di € 5.368,00 corrispondenti a netti pari a € 4.400,00.

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di qualsiasi altro onere, delle imposte, delle tasse e degli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Si intende, inoltre, compresa nel corrispettivo l'imposta di bollo dovuta all'Agenzia delle Entrate, pari ad Euro 16,00, condizione necessaria per la stipula del contratto.

L'appalto verrà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di seguito Codice.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il compenso relativo alle attività in esame, sarà liquidato con un'unica fattura in seguito all'esecuzione positiva del collaudo degli apparati.

Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ed inviarla tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio: **UF1187**

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG, obbligatoriamente inserito nel campo dedicato
- numero/i del buono d'ordine;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: BANCA - c/c con Cod. IBAN:, intestato a, con sede a, in Via - C.F. e P.IVA

Il professionista/Ditta dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART.9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta non può recedere dal contratto.

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento.

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia

di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il sub appalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

ART. 11 – NORME DI SICUREZZA

Nell'espletamento della prestazione tecnica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro."

Relativamente all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la Provincia ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e del fornitore e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate o adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, allegato al presente capitolato;

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta.

ART. 13 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente progetto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

All 1. DUVRI - Dichiarazione Rischi Specifici